

Corte Suprema di cassazione, sezioni unite civili -

Sentenza 25 maggio 1949, n. 1329

Pres. Ferrara; Est. Messina; P.M. Eula (concl. conf.);

Tedeschi (Avv. Porto, Pimpini, Carbonera) – Cecchi (avv.

Maroi)

(*Omissis*). — A norma dell'art. 13 del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425 contro le decisioni delle Commissioni per le controversie relative alla requisizione degli alloggi è ammesso ricorso per cassazione «solo per i motivi attinenti alla giurisdizione delle Commissioni stesse», e cioè per incompetenza ed eccesso di potere giurisdizionale (art. 362 codice di procedura civile).

Di conseguenza, in virtù di tale disposizione le dette decisioni non possono essere impugnate in questa sede per violazione di legge in cui sia incorso il Commissario per gli alloggi e quindi la Commissione giurisdizionale che ne abbia confermato il provvedimento, respingendo il ricorso.

Vero è che, secondo la recentissima giurisprudenza di questo Supremo Collegio (vedi sentenza 9 aprile 1949, n. 838, in Mass. Giur. ital., 1949, col. 223), in virtù dell'articolo 111, comma secondo, della vigente Costituzione, contro le decisioni di qualsiasi organo di giurisdizione speciale (fatta eccezione per quelle del Consiglio di Stato e della Corte dei conti) è sempre ammesso ricorso in cassazione «per violazione di legge», **ma tale principio, pur essendo di immediata attuazione, in mancanza di una specifica disposizione, vale per le decisioni pronunciate dal 1° gennaio 1948 in poi**

(disposizione XVIII delle norme transitorie e finali della Costituzione stessa).

Solo da tale data, quindi, anche contro le decisioni delle Commissioni per le controversie sugli alloggi, sono ammessi i ricorsi oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, anche per violazione di legge ed ancorché la relativa censura sia stata dal ricorrente classificata come difetto di giurisdizione. Ma nel caso in esame la decisione impugnata è anteriore al 1° gennaio 1948 (risalendo al 2 settembre 1947) e però resta sottoposta al regime di impugnazione stabilito dal decreto n. 425 del 1946. — (*Omissis*).